

Bollo € 16,00

solo per autorizzazioni temporanee

SPETT.LE

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO (IS)
Ufficio di Polizia Municipale

OGGETTO: **Richiesta autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta**
 PERMANETE (con validità quinquennale) **TEMPORANEA**.

Il/La sottoscritto/a _____

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione **PERMANETE** (con validità quinquennale) **TEMPORANEA** dal _____ al _____, in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi dell'art. 188 del C.d.S., nonché dello speciale contrassegno previsto dall'art. 381 del relativo regolamento d'esecuzione e dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

A TAL FINE DICHIARA

consapevole della responsabilità derivante dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenti sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci,

1 - Dati personali:

nat ___ il _____ a _____,
 residente in _____
 Via _____ n. _____
 C.F. _____;

2 - La sussistenza dei seguenti elementi oggettivi che giustificano la richiesta (art. 381 D.P.R. 495/1992): _____

Allega la seguente documentazione, della quale dichiara la rispondenza all'originale e che i dati e le attestazioni in essi riportati non hanno subito variazioni alla data di oggi:

Certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero è non vedente (art. 12, c. 3, D.P.R. n. 503/96);

oppure, in alternativa

Verbale della commissione medica integrata di cui all'articolo 20, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che riporti anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'art. 381 del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i. (anche per la categoria non vedenti – art. 12, c. 3 D.P.R. 503/96);

Copia del documento d'identità del richiedente;

N. 2 foto a colori formato tessera;

N. 1 valore bollato di € 16,00 (solo per autorizzazioni temporanee);

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell'autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco P.T. del Comune di Cantalupo nel Sannio (IS).

Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

Con osservanza.

Cantalupo nel Sannio li _____

Firma
(per esteso e leggibile)

**** NOTE ****

- ✓ Con Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate - 3 gennaio 2001, n. 1 "Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.", si è precisato che "L'art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, modificando l'art. 7, primo comma, e inserendo gli articoli 8-bis e 13-bis. **L'art. 13-bis dispone l'esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.** Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento, l'esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del DPR n. 495 del 1992.
- ✓ Per il rilascio della autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. **L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.** Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le **autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate** così come previsto dal comma 3. **Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.**
- ✓ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R., le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46.
- ✓ Con una risposta a quesito prot. 11058 del 5 marzo 2013, il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, precisa che, in linea con quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 9-2-2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. così come modificato dalla Legge 4-4-2012 n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O.), **i contrassegni debbono riportare come scadenza non il calcolo "tecnico" di cinque anni decorrenti dal rilascio, ma la scadenza coincidente col primo compleanno utile dopo i cinque anni dal rilascio.**